



ORDINANZA SINDACALE

N. 25 DEL 21-05-2020

OGGETTO: Applicazioni delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi.

Visto il D.lgs n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54 comma 4;

Visto il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 15 maggio 2020;

Visto il D.lgs n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Vista la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Visto il D.lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

Visto il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il “Piano Regionale di Prevenzione, prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi”;

Constatato che, in particolare nella stagione 220, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull’andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L. 353/2000 dal quale, si evince tra l’altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il 15 giugno e il 15 settembre;

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.lgs n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento,

provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e sicurezza urbana;

Considerato che, ai sensi della Legge regionale durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato :

- a) Accendere fuochi di ogni genere;
- b) Far brillare mine o usare esplosivi;
- c) Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- f) Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- g) Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

- 1) Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
 - a) Accendere fuochi di ogni genere;
 - b) Far brillare mine o usare esplosivi;
 - c) Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - d) Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - e) Aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
 - f) Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - g) Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - h) Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
 - i) Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - j) Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
 - k) I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
 - l) I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art. 13 del D.Lgs n° 36 del 13

gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione;

m) Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con abbattimento della massa infiammabile.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi.

Alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I Gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

VIGILANZA E SANZIONI

3) Vigilanza

Gli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di legge.

4) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

5) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi;

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di Paliano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

Comando Polizia Locale;
Alla Giunta Comunale;
Alle associazioni di volontariato di protezione civile sul territorio comunale;
Comando Stazione Carabinieri di Paliano;
Comando Stazioni Carabinieri forestali di Anagni;
Direzione Provinciale ANAS;
Direzione Provinciale Viabilità;
Consorzio di Bonifica di Anagni;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Frosinone;
Inviata per conoscenza a:
Presidenza Giunta Regione Lazio;
Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Frosinone.

II SINDACO
Domenico ALSIERI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 545

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 22/05/10
al 6/06/10, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;

Paliano, li 22/05/10



IL SEGRETARIO COMUNALE
URBANO Dott.ssa SABRINA

[Handwritten signature]